

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA COLLEGALE N. 4412/2018
RESA IN DATA 20.4.2018 DAL TAR LAZIO – ROMA SEZ- I BIS N
EL GIUDIZIO R.G. 12411/2017

SUNTO DEL GRAVAME R.G. 12411/2017

PENDENTE INNANZI AL TAR LAZIO ROMA SEZ. I BIS

Il **SIG. SANTI MAZZEO**, patrocinato dagli Avv.ti Antonio Sottile e Alessio Papa ed elettivamente domiciliato presso lo studio del Prof. Avv. Mario Calderera in Roma, Via Crescenzo, n. 9 ha proposto ricorso innanzi al TAR Lazio, sede di Roma, contro il Ministero della difesa, il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri ed il Centro nazionale di selezione e reclutamento per l'annullamento previa adozione di misura monocratica cautelare ante causam ex art. 56 C.P.A. e sospensione ex art. 55 C.P.A., del provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento prot. n. 355366/2-11 datato 6.11.2017, consegnato al ricorrente in pari data, con cui la Commissione per gli accertamenti sanitari ha giudicato il ricorrente non idoneo al concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale, a causa dell'attribuzione del coefficiente LI 3 per *“frattura malleolo mediale caviglia destra con mezzi di sintesi in situ”* con conseguente esclusione dal concorso; di tutti gli atti e documenti istruttori, non conosciuti, redatti dalla Commissione per gli accertamenti sanitari; ove e per quanto occorra, del bando di concorso (art. 10, comma 7, lett. B, punti 1 e 3) nella parte in cui si dispone che saranno giudicati inidonei i concorrenti affetti da imperfezioni ed infermità che siano causa di inidoneità al servizio militare o secondo la normativa vigente o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al precedente comma 4 (...) tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale Carabiniere; ove, e per quanto occorra, del Decreto Ministeriale 04/06/2014 del Ministero della Difesa, in uno agli allegati, laddove interpretato nel senso di ritenere quale causa di inidoneità la

frattura del malleolo mediale, nonché delle norme tecniche approvate con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 45/7-4-1 CC di prot. datata 28 luglio 2017; di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, ed in particolare dei verbali e relazioni sulla base dei quali la Commissione ha formulato il giudizio di inidoneità, inclusi il certificato di visita medica propeudeutica e l'allegata cartella; della conseguente esclusione dal concorso; della graduatoria di merito, da approvarsi, della suddetta procedura, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente; degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente, e per il conseguente accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.

Il ricorso iscritto con il numero di R.G. 12411/2017 ed assegnato alla Sezione I-bis è affidato ai seguenti motivi:

I.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 E SEGUENTI DELLA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (LEGGE N. 241/1990) - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE - ILLOGICITÀ' E CONTRADDITTORIETÀ DEL GIUDIZIO DI INIDONEITÀ- VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE E DEI PRINCIPI DI GIUSTO PROCEDIMENTO E DI TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Il provvedimento impugnato è, innanzitutto, illegittimo per violazione dell'art. 3 e ss. della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, violazioni che inevitabilmente inficiano il gravato provvedimento di esclusione del candidato sul piano della idoneità ed adeguatezza dell'istruttoria e della sufficienza della motivazione. L'impugnato provvedimento di non idoneità si fonda, infatti, su di una motivazione stereotipata senza dar conto minimamente di quale sia stato l'iter logico seguito dalla Commissione medica nell'attribuire al ricorrente il coefficiente 3, nella valutazione dell'apparato locomotore inferiore. Premesso, infatti, che le patologie dell'apparato loco-

motore ed i loro esiti non sempre e comunque costituiscono ragione di inidoneità (si richiama al riguardo il contenuto del D.M. 4.6.2014 che agli esiti di frattura associa il coefficiente LI2), tali essendo esclusivamente quelle patologie che determinano rilevanti limitazioni funzionali, e che in seguito all'intervento il ricorrente non ha riportato alcuna ripercussione funzionale, nella specie l'avversato giudizio di inidoneità è illegittimo poiché non si intendono dallo stesso le ragioni per cui i siffatti esiti sarebbero causa di rilevanti disfunzioni funzionali e, quindi, di inidoneità. Nella specie, infatti, il giudizio di non idoneità non può limitarsi alla semplice esternazione di un coefficiente numerico, senza indicare le ragioni di tale attribuzione in conformità ai criteri di valutazione di cui, peraltro, il ricorrente non è a conoscenza. Tale omissione determina, infatti, l'impossibilità da parte dell'interessato e del Giudice Amministrativo adito di ogni forma di controllo e sindacato sulla logicità e ragionevolezza del giudizio. L'adeguata e congrua motivazione, viceversa, avrebbe consentito al ricorrente di conoscere analiticamente l'iter logico seguito dall'intimata Amministrazione nella valutazione del proprio apparato locomotore inferiore. Di contro il provvedimento negativo espresso dalla Commissione esaminatrice, infatti, indica una valutazione conclusiva riportandosi a semplici clausole di stile, ponendosi, peraltro, in contrasto (vedi infra) con le indicazioni fornite dal D.M. del 4.6.2014.

II - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 3 DELLA L. N. 241/90 – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE DI ISTRUTTORIA E CONTRADDITTORIETÀ PER CONTRASTO CON GLI ACCERTAMENTI PRECEDENTI – ARBITRARIETÀ E TRAVISAMENTO DEI FATTI – SVIAMENTO ED ILLOGICITÀ.

Il giudizio di inidoneità fisica è illegittimo e viziato da eccesso di potere per contraddittorietà, in quanto contrasta con i precedenti della medesima P.A. (precedenti accertamenti sanitari), che hanno statuito l'assoluta idoneità fisica del ricorrente, anche in relazione all'apparato locomotore inferiore e, dunque, l'idoneità nel ruolo dell'Esercito, oltre che per insufficiente istruttoria poiché decretato in assenza di esami obiettivi o di visita specialistica. Il ricorrente, infatti, dopo essere stato incorporato nell'Esercito, in esito all'incidente avvenuto in servizio ha superato, attesa l'inesistenza di esiti di alcun genere e/o di danni funzionali a carico dell'apparato locomotore inferiore, con esito positivo la visita medica per la prosecuzione del servizio nell'Esercito quale VFP1, nonché le suc-

cessive visite. D'altra parte, il sig. Santi Mazzeo ha proseguito il servizio nell'Esercito presso il 235° RGT superando con esito positivo le successive visite di rito in costanza di rapporto, accertamenti avvenuti in costanza di Decreti e Direttive Tecniche il cui contenuto, in relazione all'apparato locomotore inferiore, è del tutto identico a quello riportato nella Direttiva Tecnica del 4.6.2014 che trova applicazione nel concorso in argomento. In tale contesto, il successivo giudizio di inidoneità risulta del tutto illogico e contraddittorio, vista l'identità delle norme tecniche, l'identità del soggetto, l'identità delle sue condizioni fisiche e la carenza di qualsiasi fatto nuovo sopravvenuto, che giustifichi la reformatio in peius. Né emerge dal contesto dei provvedimenti impugnati una specifica motivazione, che giustifichi il repentino mutamento di giudizio, nel senso di consentire di comprendere gli elementi in base ai quali si è pervenuti ad un giudizio di segno contrario rispetto ai precedenti. In particolare, la Commissione Medica non ha dato conto del diverso iter logico seguito e tanto meno ha indicato un solo fatto nuovo sopravvenuto che dalla data di esecuzione dell'intervento chirurgico, abbia potuto determinare l'insorgenza improvvisa del deficit, a torto, oggi, riscontrato. Emerge per tabulas, invece, che gli autorevoli precedenti sanitari favorevoli al ricorrente sono stati ignorati ed oscurati dalla Commissione, attraverso un giudizio erroneo che afferma il contrario di quanto, in precedenza, accertato, senza dare conto e ragione delle contrastanti conclusioni. Un'ultima considerazione è poi doverosa! L'illogicità è ancor più evidente se si considera che il candidato ha superato brillantemente la prova concorsuale di efficienza fisica, sottoponendosi ad esercizi e prove da sforzo di particolare entità, senza far registrare alcuna anomalia fisica, tantomeno all'apparato locomotore inferiore. Segue la palese illegittimità del giudizio medico espresso dalla Commissione per contrasto con i precedenti, illogicità manifesta, erroneità e difetto di motivazione. La valutazione di inidoneità della commissione esaminatrice è, pertanto, illogica e contraddittoria, infatti, tale giudizio è in palese contrasto con il servizio svolto dal ricorrente come volontario in ferma prefissata di tre anni VFP1 nell'Esercito Italiano presso il 235° RGT F. Piceno. Non può negarsi, infatti, una stretta connessione tra le valutazioni fisiche che caratterizzano l'arruolamento nell'Esercito e nell'arma dei Carabinieri. Quindi, anche considerando la specialità delle caratteristiche fisiche per arruolamento all'Arma dei Carabinieri, il provvedimento oggi impugnato è affetto da illogicità, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione e difetto di istruttoria non avendo l'Amministrazione esattamente valutato e ponderato l'idoneità fisica del ri-

corrente anche sotto il precedente profilo professionale. In altre parole, anche nel caso in cui le qualità attitudinali del candidato debbano essere verificate ad ogni tornata di concorso secondo le proprie specifiche, è chiaro che ad ogni giudizio negativo (che contraddica il precedente) può pervenirsi solamente attraverso una motivazione particolarmente precisa che indichi le ragioni del mutato avviso da parte della Commissione. Al riguardo consolidata giurisprudenza amministrativa ha affermato che “il giudizio finale espresso dalla Commissione necessità, proprio in relazione al suo valore prognostico e teorico circa l’attitudine militare del candidato, **di una penetrante, adeguata e personale motivazione, che tenga conto anche della pregressa e triennale esperienza del ricorrente e delle valutazioni espresse...proprio per evitare che la valutazione espressa costituisca un mero esercizio retorico.**” (Cfr. TAR Lazio sez. Prima Bis del 3.8.2017 n. 9177/2017, n. 9160/2017). Da qui, l’illegittimità del provvedimento impugnato.

III – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E SS. DELLA L. N. 241/1990 IN RELAZIONE ALL’ART. 10 DEL BANDO DI CONCORSO ED IN RELAZIONE ALLA DIRETTIVA TECNICA APPROVATA DAL MINISTERO DELLA DIFESA CON DECRETO DEL 4.6.2014 E RELATIVI ALLEGATI - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE- ARBITRARIETÀ - GENERICITÀ – PERPLESSITÀ ED ILLOGICITÀ – TRAVISAMENTO E SVIAMENTO.

Le conclusioni cui è pervenuta la P.A. sono invalide sotto altro profilo perché frutto di una superficiale attività istruttoria e conseguentemente inficiate da assoluto difetto di motivazione. L’Amministrazione della Difesa ha giudicato inidoneo il ricorrente per la pretesa ripercussione funzionale della frattura con mezzi di sintesi sull’apparato locomotore. Ma così non è! E’ appena il caso di segnalare che, a seguito di apposita visita ed esame strumentale, il candidato è risultato immune da qualsiasi ripercussione funzionale sull’apparato locomotore inferiore. Il ricorrente, infatti, si è sottoposto, di recente, agli stessi accertamenti effettuati in occasione della visita di concorso, da cui non è emersa alcuna alterazione tantomeno alcun deficit, nella misura indicata dalla Commissione. Sul piano tecnico, gli esami eseguiti dimostrano senza ombra di dubbio, l’idoneità del ricorrente, avendo riscontrato l’assenza di ripercussioni funzionali sull’apparato. Ed invero, il

Dipartimento Militare di Medicina Legale dell'Ospedale Militare di Roma Cecchignola in data 8.11.2016, all'esito della visita specialistica ha certificato che gli esiti della frattura non hanno avuto ripercussioni funzionali attribuendo il coefficiente LI2. D'altra parte, le stesse Direttive Tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, approvate con D.M. del 4.6.2014, attribuiscono alla imperfezione riscontrata al ricorrente un coefficiente pari a 2, che avrebbe consentito al Mazzeo di essere giudicato idoneo con prosecuzione del concorso (cfr. codice 202 "gli esiti di fratture non articolari ben consolidate senza limitazioni funzionali" coefficiente 2 Li; codice 203 "gli esiti di fratture, non intra-articolari o iuxtra-articolari con piroclivi messi di sintesi in situ, senza segni di intolleranza e non limitanti la funzione" coefficiente 2 Li). In altri termini, il giudizio di inidoneità impugnato si pone in aperto contrasto anche con le direttive tecniche approvate dal Ministero della Difesa, laddove attribuiscono agli esiti di frattura del malleolo, riscontrata nel ricorrente, un coefficiente **2 LI**, peraltro in linea con quanto certificato dall'Ospedale Militare di Roma – Cecchignola. Né, peraltro, possono essere introdotte con norme tecniche del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri ipotesi ulteriori e diverse rispetto a quelle previste dalla normativa richiamata dovendosi osservare le direttive in base alle quali "le patologie e i loro esiti, anche di natura traumatica, dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali causa di evidenti, dismorfismi o di rilevanti limitazioni funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea" devono costituire causa di inidoneità solo quando siano "causa di evidenti dismorfismi o di rilevanti funzionali". Il predetto criterio di fondo non è, infatti, derogabile dalla sottostante disciplina tecnica, posto che è precluso all'interprete un risultato ermeneutico che determini l'inidoneità del candidato anche qualora le patologie non siano causa di rilevanti limitazioni funzionali (cfr. in termini, Consiglio di Stato, IV, Sezione, 30.7.2012 n. 4323). Sul punto, Code-sto On.le Tar, chiamato a pronunciarsi su una identica questione di inidoneità di un ricorrente affetto dalla medesima infermità del sig. Mazzeo ha accolto il ricorso del candidato ed ha annullato il provvedimento impugnato sulla scorta delle risultanze della verifica in base alle quali "la Commissione a ciò preposta ha ritenuto il ricorrente affetto da "esiti di frattura del malleolo peroneale dx, in lieve diastasi della pinza malleolare, senza instabilità articolare e senza impegno funzionale in atto", **con conseguente attribuzione del coefficiente "2-LI", corrispon-**

dente al cod. 207 dell'Elenco generale delle imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali della Direttiva Tecnica approvata con decreto in data 5 dicembre 2005, modificato dal decreto 29 novembre 2010" (cfr. TAR Lazio, Sez. I bis, sentenza n. 8103 del 5 settembre 2013). Ma vi è di più! Ai sensi dell'art. 10, comma 10, del Bando di concorso "i candidati che, all'atto degli accertamenti sanitari, verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, **saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria** a cura della stessa commissione medica, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità fisica, in una data compatibile con il termine delle convocazioni per gli accertamenti sanitari e attitudinali". In conseguenza, fermo restando che la pretesa infermità riscontrata nel sig. Santi Mazzeo non inficia in alcun modo la sua idoneità fisica alla prosecuzione del concorso anche secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 4 giugno 2014, non v'è dubbio che ove la Commissione avesse ritenuto pregiudizievole la (temporanea) presenza dei mezzi di sintesi, avrebbe potuto sottoporre il candidato ad ulteriore valutazione sanitaria, al fine di verificare se vi fosse la possibilità di recuperare integralmente l'idoneità fisica, anche mediante la rimozione di detti mezzi di sintesi. Il ricorrente, invero, pur ritenendolo ininfluenza ai fini del giudizio di idoneità, anche in ragione del coefficiente attribuito dalla Commissione si è sottoposto, nell'ambito del processo di completa guarigione, ad intervento di rimozione fili di K in data 23.11.2017, presso la Clinica Campolongo Hospital di Marina di Eboli (Salerno), all'esito del quale il medico specialista ha confermato l'esclusione di qualsiasi riduzione funzionale all'apparato locomotorio inferiore. Sicché l'idoneità, a torto immotivatamente esclusa dalla Commissione, risulta accertata, invece, con carattere di assoluta certezza, dagli esami di parte, che hanno smentito il contrario ed immotivato accertamento della Commissione, dimostrando che lo stesso è stato "piegato" a ragioni di non gradimento. Il contrasto è così stridente da provare l'assoluto difetto di istruttoria del giudizio reso dalla Commissione Medica, frutto di un accertamento assolutamente superficiale, che non ha tenuto in nessuna considerazione l'effettivo stato di salute del ricorrente. Di fronte a tale contrasto risulta evidente che la Commissione ha usato, nei confronti del ricorrente, un metro assolutamente avulso dalle regole di giudizio ed assolutamente arbitrario, tanto da essere smentito, *ratione materiae*, da ben tre consulenze che

pervengono a conclusioni diametralmente opposte, coerente con le precedenti valutazioni rese in sede di arruolamento nell'Esercito.

Con il ricorso è stata avanzata istanza di misure cautelari urgenti ex art. 56 c.p.a., per l'ammissione con riserva del candidato alla successiva prova concorsuale, istanza cautelare al fine di ottenere la sospensione degli effettivi dei provvedimenti impugnati e l'ammissione con riserva, nonché istanza istruttoria ai fini dell'espletamento di una C.T.U. e/o verifica per accertare lo stato di idoneità, in relazione all'apparato locomotore inferiore, ai fini della corretta attribuzione del coefficiente per verificare l'idoneità del ricorrente.

Il ricorso contiene le seguenti conclusioni: *Si chiede che l'On.le Tribunale adito voglia, ai sensi dell'art. 56 del C.P.A., preliminarmente, con somma urgenza, adottare idonee misure cautelari monocratiche e previa sospensione ex art. 55 del C.P.A. all'esito della fissanda camera di consiglio, nonché, previa ammissione dei mezzi istruttori richiesti, in accoglimento del ricorso annullare i provvedimenti impugnati meglio specificati in epigrafe. Con ogni altra statuizione conseguenziale anche in ordine alle spese di giudizio e compensi di difesa e con riserva a separato giudizio per la richiesta di risarcimento del danno.*

Il Presidente della Sezione I bis con Decreto Cautelare n. 6786/2017 del 15.12.2017, pur rigettando l'istanza cautelare per insussistenza del periculum in mora anche in considerazione dell'approvazione della graduatoria di merito, ha così disposto:

Ravvisata, nondimeno, l'opportunità, per esigenze di celerità ed concentrazione del giudizio, di disporre una verifica, ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza o meno della "-OMISSIS-", al fine di acclarare eventuali limitazioni funzionali nonché al fine dell'attribuzione dell'esatto coefficiente, incaricando di ciò il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale di Sanità con sede in Roma, che provvederà a mezzo di una Commissione Medica - con facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti, dipendenti da strutture legate all'Amministrazione da appositi rapporti di tipo privatistico ai sensi del DPR 30.5.2002 n. 115, Titolo VII, parte II - che dovrà rispondere ai quesiti e secondo i criteri di seguito esposti:

- a) la verifica \grave zione dovr \grave a aver luogo nel pi $\`$ u breve tempo possibile e, comunque, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica \z ione del presente Decreto;
- b) a seguito della verifica \z ione dovr \grave a essere redatta apposita relazione corredata di ogni documento idoneo a chiarire il punto controverso - oltre che motivata nota delle spese sostenute e dei compensi spettanti - che sar \grave a depositata presso la Segreteria della Sezione entro i successivi 10 (dieci) giorni;
- c) alla verifica \z ione potr \grave a partecipare, oltre ai difensori della parte ricorrente, un consulente medico di sua fiducia, che dovranno essere preavvertiti almeno cinque giorni prima del luogo e del giorno in cui si svolger \grave a l'incombente istruttorio;
3. Ravvisata l'opportunit \grave a di ordinare alla P.A., per esigenze di celerit \grave a, di effettivit \grave a e di concentrazione del giudizio, riconducibili anche all'art. 1 cpa, il deposito, ai sensi dell'art. 46 cpa, di una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso nonch \acute e di ogni altro atto e/o documentato chiarimento, ritenuto utile ai fini del presente giudizio, entro il termine di giorni 10 (dieci), decorrente dalla comunicazione o notifica \z ione del presente Decreto”.

La disposta verifica \z ione si \grave e svolta in data 30.1.2017 ed in esito alla stessa la Commissione Medica, sulla base degli accertamenti eseguiti, ha depositato relazione medica con la quale ha espresso il seguente giudizio *“il Sig. Santi MAZZEO presenta esiti clinicamente stabilizz \z ati di frattura del malleolo mediale destro, gi $\`$ a trattata con mezzi di sintesi (in atto rimossi), in assenza di segni di compromissione funzionale. Detta condizione corrisponde, attualmente, alla voce n. 202 dell'Elenco delle infermit \grave a, imperfe \z ioni e delle condizioni somato-funzionali di cui al D.M. 4 giugno 2014 (gli esiti di fratture non articolari ben consolidate senza limitazioni funzionali) che prevede l'attribuzione di un coefficiente Li 2, **con conseguente giudizio di idoneit \grave a fisica alla specifica selezione concorsuale**”.*

Nel frattempo, con decreto del 12.12.2017 prot. n.45/8-5-2 CC il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento ha definitivamente approvato le graduatorie finali di merito, di cui al verbale n. 38 dell'11.12.2017 della Commissione esaminatrice del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in quadriennale, ivi compresa la graduatoria finale di merito di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del bando di concorso

(VFP1 in servizio), dichiarando vincitori tutti i candidati ivi classificatasi [dalla posizione n. 1 (Raiola Ciro - punteggio totale 115) al n. 1631 (Narduzzi Sara punteggio - totale 60,5) nella quale avrebbe dovuto essere legittimamente ricompreso anche il ricorrente sig. Mazzeo (partecipante al concorso quale VFP1 in servizio che, all'esito della prova scritta e delle prove di efficienza fisica, aveva già conseguito il punteggio di $64 = 62 + 2$) se all'esito dei successivi accertamenti sanitari non fosse stato erroneamente ed illegittimamente dichiarato inidoneo con il provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento prot. n. 355366/2-11 datato 6.11.2017 impugnato con il ricorso introduttivo, illegittimità pianamente confermata anche in esito alla disposta verifica.

Il Sig. Mazzeo, con il patrocinio degli Avv.ti Antonio Sottile e Alessio Papa, ha pertanto proposto motivi aggiunti per l'annullamento previa adozione di misura monocratica cautelare ante causam ex art. 56 C.P.A. e sospensione ex art. 55 C.P.A. del decreto prot. n. 45/8-5-2 CC del 12.12.2017 con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento ha definitivamente approvato le graduatorie finali di merito, di cui al verbale n. 38 dell'11.12.2017 della Commissione esaminatrice del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in quadriennale con particolare riferimento alla approvazione definitiva della graduatoria finale di merito di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del bando di concorso; della graduatoria finale di merito allegata (Lettera "A") al decreto del 12.12.2017 (prot. n.45/8-5-2 CC di prot.) di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del bando di concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale; di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali ivi compresi, ove occorra, il suddetto verbale n. 38 dell'11.12.2017 nonché il non conosciuto Decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 45/8-5-1/2017, ancorché abrogato e sostituito dal predetto decreto prot. n. 45/8-5-2 CC e per il conseguente accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali, e conseguentemente,

previa ammissione alla successiva ed ultima prova di concorso, del diritto ad essere inserito nella graduatoria finale di merito di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del bando di concorso e ad essere dichiarato vincitore del concorso e, per l'effetto, ad essere immesso direttamente nell'Arma dei Carabinieri.

I motivi aggiunti sono affidati ai seguenti motivi:

I.- INVALIDITÀ DERIVATA E/O CONSEGUENZIALE – ECCESSO DI POTERE.

*Gli atti ed i provvedimenti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti sono, in primis, illegittimi per invalidità derivata dalle plurime illegittimità inficianti il provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento prot. n. 355366/2-11 datato 6.11.2017 impugnato con il ricorso introduttivo. Invero, essendo i provvedimenti impugnati con i presenti motivi aggiunti atti che si pongono in rapporto di presupposizione e connessione con il provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento prot. n. 355366/2-11 datato 6.11.2017 con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso de quo siccome dichiarato inidoneo all'esito dei successivi accertamenti sanitari, gli stessi risultano affetti da invalidità derivata per gli stessi motivi di ricorso già proposti con il ricorso introduttivo del presente giudizio. E' noto al riguardo che la connessione (rectius: derivazione) da un precedente atto illegittimo determina l'invalidità dell'atto che a quello consegue, pur prescindendo dai singoli ed autonomi vizi di quest'ultimo. L'invalidità di un atto si trasmette, infatti, in via derivata ogni qualvolta sussiste tra gli atti un rapporto di presupposizione (cfr., per tutte, **Cons. Stato, sez. IV, 8.3.2010, n. 1361; Tar Napoli, sez. IV, 4.1.2002, n. 108; TAR Lazio, sez. II, 14.1.2002 n. 250; Cons. Stato, sez. V, 18.11.1998, n. 1625**). Ciò detto, non v'è chi non veda come l'illegittimità del provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento prot. n. 355366/2-11 del 6.11.2017 di esclusione della procedura concorsuale de qua si riflette in via derivata sul decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito e, in particolare, sulla graduatoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. a del bando di concorso relativa candidati VFP1 in servizio che solo ed esclusivamente in conseguenza dell'illegittima decisione di inidoneità fisica impugnata con il ricorso introduttivo non comprende anche il sig. Mazzeo (già assegnatario per sola la prova scritta di un punteggio (62) di gran lunga superiore al minimo previsto). Da ciò*

discende che le plurime illegittimità della gravata decisione di esclusione per inidoneità fisica inficiano in via derivata anche i provvedimenti impugnati con i presenti motivi aggiunti che sono quindi illegittimi per gli stessi motivi di impugnativa già proposti con il ricorso introduttivo del presente giudizio che in questa sede sono da intendersi riproposti – sia quali motivi di invalidità derivata sia quali motivi autonomi - così come di seguito pedissequamente trascritti.

“I.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 E SEGUENTI DELLA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (LEGGE N. 241/1990) - DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE - ILLOGICITÀ’ E CONTRADDITTORIETÀ DEL GIUDIZIO DI INIDONEITÀ– VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE E DEI PRINCIPI DI GIUSTO PROCEDIMENTO E DI TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Il provvedimento impugnato è, innanzitutto, illegittimo per violazione dell’art. 3 e ss. della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, violazioni che inevitabilmente inficiano il gravato provvedimento di esclusione del candidato sul piano della idoneità ed adeguatezza dell’istruttoria e della sufficienza della motivazione. L’impugnato provvedimento di non idoneità si fonda, infatti, su di una motivazione stereotipata senza dar conto minimamente di quale sia stato l’iter logico seguito dalla Commissione medica nell’attribuire al ricorrente il coefficiente 3, nella valutazione dell’apparato locomotore inferiore. Premesso, infatti, che le patologie dell’apparato locomotore ed i loro esiti non sempre e comunque costituiscono ragione di inidoneità (si richiama al riguardo il contenuto del D.M. 4.6.2014 che agli esiti di frattura associa il coefficiente LI2), tali essendo esclusivamente quelle patologie che determinano rilevanti limitazioni funzionali, e che in seguito all’intervento il ricorrente non ha riportato alcuna ripercussione funzionale, nella specie l’avversato giudizio di inidoneità è illegittimo poiché non si intendono dallo stesso le ragioni per cui i siffatti esiti sarebbero causa di rilevanti disfunzioni funzionali e, quindi, di inidoneità.

Nella specie, infatti, il giudizio di non idoneità non può limitarsi alla semplice esternazione di un coefficiente numerico, senza indicare le ragioni di tale attribuzione in conformità ai criteri di valutazione di cui, peraltro, il ricorrente non è a conoscenza.

Tale omissione determina, infatti, l’impossibilità da parte dell’interessato e del Giudice

Amministrativo adito di ogni forma di controllo e sindacato sulla logicità e ragionevolezza del giudizio.

L'adeguata e congrua motivazione, viceversa, avrebbe consentito al ricorrente di conoscere analiticamente l'iter logico seguito dall'intimata Amministrazione nella valutazione del proprio apparato locomotore inferiore.

Di contro il provvedimento negativo espresso dalla Commissione esaminatrice, infatti, indica una valutazione conclusiva riportandosi a semplici clausole di stile, ponendosi, peraltro, in contrasto (vedi infra) con le indicazioni fornite dal D.M. del 4.6.2014.

II - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 3 DELLA L. N. 241/90 – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE DI ISTRUTTORIA E CONTRADDITTORIETÀ PER CONTRASTO CON GLI ACCERTAMENTI PRECEDENTI – ARBITRARIETÀ E TRAVISAMENTO DEI FATTI – SVIAMENTO ED ILLOGICITÀ.

Il giudizio di inidoneità fisica è illegittimo e viziato da eccesso di potere per contraddittorietà, in quanto contrasta con i precedenti della medesima P.A. (precedenti accertamenti sanitari), che hanno statuito l'assoluta idoneità fisica del ricorrente, anche in relazione all'apparato locomotore inferiore e, dunque, l'idoneità nel ruolo dell'Esercito, oltre che per insufficiente istruttoria poiché decretato in assenza di esami obiettivi o di visita specialistica.

Il ricorrente, infatti, dopo essere stato incorporato nell'Esercito, in esito all'incidente avvenuto in servizio ha superato, attesa l'inesistenza di esiti di alcun genere e/ o di danni funzionali a carico dell'apparato locomotore inferiore, con esito positivo la visita medica per la prosecuzione del servizio nell'Esercito quale VFP1, nonché le successive visite.

D'altra parte, il sig. Santi Mazzeo ha proseguito il servizio nell'Esercito presso il 235° RGT superando con esito positivo le successive visite di rito in costanza di rapporto, accertamenti avvenuti in costanza di Decreti e Direttive Tecniche il cui contenuto, in relazione all'apparato locomotore inferiore, è del tutto identico a quello riportato nella Direttiva Tecnica del 4.6.2014 che trova applicazione nel concorso in argomento.

In tale contesto, il successivo giudizio di inidoneità risulta del tutto illogico e contraddittorio, vista l'identità delle norme tecniche, l'identità del soggetto, l'identità delle sue condizioni fisiche

e la carenza di qualsiasi fatto nuovo sopravvenuto, che giustifichi la reformatio in peius.

Né emerge dal contesto dei provvedimenti impugnati una specifica motivazione, che giustifichi il repentino mutamento di giudizio, nel senso di consentire di comprendere gli elementi in base ai quali si è pervenuti ad un giudizio di segno contrario rispetto ai precedenti.

In particolare, la Commissione Medica non ha dato conto del diverso iter logico seguito e tanto meno ha indicato un solo fatto nuovo sopravvenuto che dalla data di esecuzione dell'intervento chirurgico, abbia potuto determinare l'insorgenza improvvisa del deficit, a torto, oggi, riscontrato.

Emerge per tabulas, invece, che gli autorevoli precedenti sanitari favorevoli al ricorrente sono stati ignorati ed oscurati dalla Commissione, attraverso un giudizio erroneo che afferma il contrario di quanto, in precedenza, accertato, senza dare conto e ragione delle contrastanti conclusioni.

Un'ultima considerazione è poi doverosa!

L'illogicità è ancor più evidente se si considera che il candidato ha superato brillantemente la prova concorsuale di efficienza fisica, sottoponendosi ad esercizi e prove da sforzo di particolare entità, senza far registrare alcuna anomalia fisica, tantomeno all'apparato locomotore inferiore.

Segue la palese illegittimità del giudizio medico espresso dalla Commissione per contrasto con i precedenti, illogicità manifesta, erroneità e difetto di motivazione.

La valutazione di inidoneità della commissione esaminatrice è, pertanto, illogica e contraddittoria, infatti, tale giudizio è in palese contrasto con il servizio svolto dal ricorrente come volontario in ferma prefissata di tre anni VFP1 nell'Esercito Italiano presso il 235° RGT F. Piceno.

Non può negarsi, infatti, una stretta connessione tra le valutazioni fisiche che caratterizzano l'arruolamento nell'Esercito e nell'arma dei Carabinieri. Quindi, anche considerando la specificità delle caratteristiche fisiche per arruolamento all'Arma dei Carabinieri, il provvedimento oggi impugnato è affetto da illogicità, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione e difetto di istruttoria non avendo l'Amministrazione esattamente valutato e ponderato l'idoneità fisica del ricorrente anche sotto il precedente profilo professionale. In altre parole, anche nel caso in cui le qualità attitudinali del candidato debbano essere verificate ad ogni tornata di concorso secondo le proprie specifiche, è chiaro che ad ogni giudizio negativo (che contraddica il precedente) può pervenirsi solamente attraverso una motivazione particolarmente precisa che indichi le ragioni del mutato av-

viso da parte della Commissione.

Al riguardo consolidata giurisprudenza amministrativa ha affermato che “il giudizio finale espresso dalla Commissione necessita, proprio in relazione al suo valore prognostico e teorico circa l’attitudine militare del candidato, di una penetrante, adeguata e personale motivazione, che tenga conto anche della pregressa e triennale esperienza del ricorrente e delle valutazioni espresse...proprio per evitare che la valutazione espressa costituisca un mero esercizio retorico.” (Cfr. TAR Lazio sez. Prima Bis del 3.8.2017 n. 9177/2017, n. 9160/2017).

Da qui, l’illegittimità del provvedimento impugnato.

III – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E SS. DELLA L. N. 241/1990 IN RELAZIONE ALL’ART. 10 DEL BANDO DI CONCORSO ED IN RELAZIONE ALLA DIRETTIVA TECNICA APPROVATA DAL MINISTERO DELLA DIFESA CON DECRETO DEL 4.6.2014 E RELATIVI ALLEGATI - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE- ARBITRARIETÀ - GENERICITÀ – PERPLESSITÀ ED ILLOGICITÀ – TRAVISAMENTO E SVIAMENTO.

Le conclusioni cui è pervenuta la P.A. sono invalide sotto altro profilo perché frutto di una superficiale attività istruttoria e conseguentemente inficiate da assoluto difetto di motivazione.

L’Amministrazione della Difesa ha giudicato inidoneo il ricorrente per la pretesa ripercussione funzionale della frattura con mezzi di sintesi sull’apparato locomotore.

Ma così non è!

E’ appena il caso di segnalare che, a seguito di apposita visita ed esame strumentale, il candidato è risultato immune da qualsiasi ripercussione funzionale sull’apparato locomotore inferiore.

Il ricorrente, infatti, si è sottoposto, di recente, agli stessi accertamenti effettuati in occasione della visita di concorso, da cui non è emersa alcun alterazione tantomeno alcun deficit, nella misura indicata dalla Commissione.

Sul piano tecnico, gli esami eseguiti dimostrano senza ombra di dubbio, l’idoneità del ricorrente, avendo riscontrato l’assenza di ripercussioni funzionali sull’apparato.

Ed invero, il Dipartimento Militare di Medicina Legale dell'Ospedale Militare di Roma Cecchignola in data 8.11.2016, all'esito della visita specialistica ha certificato che gli esiti della frattura non hanno avuto ripercussioni funzionali attribuendo il coefficiente LI2.

D'altra parte, le stesse Direttive Tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, approvate con D.M. del 4.6.2014, attribuiscono alla imperfezione riscontrata al ricorrente un coefficiente pari a 2, che avrebbe consentito al Mazzeo di essere giudicato idoneo con prosecuzione del concorso (cfr. codice 202 "gli esiti di fratture non articolari ben consolidate senza limitazioni funzionali" coefficiente 2 Li; codice 203 "gli esiti di fratture, non intra-articolari o iuxtra-articolari con pinnocli messi di sintesi in situ, senza segni di intolleranza e non limitanti la funzione" coefficiente 2 Li).

*In altri termini, il giudizio di inidoneità impugnato si pone in aperto contrasto anche con le direttive tecniche approvate dal Ministero della Difesa, laddove attribuiscono agli esiti di frattura del malleolo, riscontrata nel ricorrente, un coefficiente **2 LI**, peraltro in linea con quanto certificato dall'Ospedale Militare di Roma – Cecchignola.*

Né, peraltro, possono essere introdotte con norme tecniche del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri ipotesi ulteriori e diverse rispetto a quelle previste dalla normativa richiamata dovendosi osservare le direttive in base alle quali "le patologie e i loro esiti, anche di natura traumatica, dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali causa di evidenti, dismorfismi o di rilevanti limitazioni funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea" devono costituire causa di inidoneità solo quando siano "causa di evidenti dismorfismi o di rilevanti funzionali". Il predetto criterio di fondo non è, infatti, derogabile dalla sottostante disciplina tecnica, posto che è precluso all'interprete un risultato ermeneutico che determini l'inidoneità del candidato anche qualora le patologie non siano causa di rilevanti limitazioni funzionali (cfr. in termini, Consiglio di Stato, IV, Sezione, 30.7.2012 n. 4323).

Sul punto, Codesto On.le Tar, chiamato a pronunciarsi su una identica questione di inidoneità di un ricorrente affetto dalla medesima infermità del sig. Mazzeo ha accolto il ricorso del candidato ed ha annullato il provvedimento impugnato sulla scorta delle risultanze della verifica in base alle quali "la Commissione a ciò preposta ha ritenuto il ricorrente affetto da "esiti di

frattura del malleolo peroneale dx, in lieve diastasi della pinza malleolare, senza instabilità articolare e senza impegno funzionale in atto”, con conseguente attribuzione del coefficiente “2-LI”, corrispondente al cod. 207 dell’Elenco generale delle imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali della Direttiva Tecnica approvata con decreto in data 5 dicembre 2005, modificato dal decreto 29 novembre 2010” (cfr. TAR Lazio, Sez. I bis, sentenza n. 8103 del 5 settembre 2013).

Ma vi è di più!

Ai sensi dell’art. 10, comma 10, del Bando di concorso “i candidati che, all’atto degli accertamenti sanitari, verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un’evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica, per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità fisica, in una data compatibile con il termine delle convocazioni per gli accertamenti sanitari e attitudinali”.

In conseguenza, fermo restando che la pretesa infermità riscontrata nel sig. Santi Mazzeo non inficia in alcun modo la sua idoneità fisica alla prosecuzione del concorso anche secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 4 giugno 2014, non v’è dubbio che ove la Commissione avesse ritenuto pregiudizievole la (temporanea) presenza dei mezzi di sintesi, avrebbe potuto sottoporre il candidato ad ulteriore valutazione sanitaria, al fine di verificare se vi fosse la possibilità di recuperare integralmente l’idoneità fisica, anche mediante la rimozione di detti mezzi di sintesi.

Il ricorrente, invero, pur ritenendolo ininfluenza ai fini del giudizio di idoneità, anche in ragione del coefficiente attribuito dalla Commissione si è sottoposto, nell’ambito del processo di completa guarigione, ad intervento di rimozione fili di K in data 23.11.2017, presso la Clinica Campolongo Hospital di Marina di Eboli (Salerno), all’esito del quale il medico specialista ha confermato l’esclusione di qualsiasi riduzione funzionale all’apparato locomotorio inferiore.

Sicché l’idoneità, a torto immotivatamente esclusa dalla Commissione, risulta accertata, invece, con carattere di assoluta certezza, dagli esami di parte, che hanno smentito il contrario ed immotivato accertamento della Commissione, dimostrando che lo stesso è stato “piegato” a ragioni di non gradimento.

Il contrasto è così stridente da provare l'assoluto difetto di istruttoria del giudizio reso dalla Commissione Medica, frutto di un accertamento assolutamente superficiale, che non ha tenuto in nessuna considerazione l'effettivo stato di salute del ricorrente.

*Di fronte a tale contrasto risulta evidente che la Commissione ha usato, nei confronti del ricorrente, un metro assolutamente avulso dalle regole di giudizio ed assolutamente arbitrario, tanto da essere smentito, *ratione materiae*, da ben tre consulenze che pervengono a conclusioni diametralmente opposte, coerente con le precedenti valutazioni rese in sede di arruolamento nell'Esercito.”*

Il ricorso per motivi aggiunti contiene le seguenti conclusioni: *Si chiede che l'On.le Tribunale adito voglia, previa adozione di idonee misure cautelari ex art. 56 del C.P.A ed ex art. 55 del C.P.A. ivi compresa **l'ammissione con riserva** anche alla successiva fase di formazione e di incorporamento, in accoglimento del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti annullare i provvedimenti impugnati meglio specificati in epigrafe con declaratoria del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali e, conseguentemente, previa ammissione alla successiva ed ultima prova di concorso, del diritto ad essere inserito nella graduatoria finale di merito di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del bando di concorso ed ad essere dichiarato vincitore del concorso e, per l'effetto, ad essere immesso direttamente nell'Arma dei Carabinieri. Con ogni altra statuizione conseguenziale anche in ordine alle spese di giudizio e compensi di difesa e con riserva a separato giudizio per la richiesta di risarcimento del danno.*

Con il suddetto ricorso per motivi aggiunti è stata altresì avanzata istanza di misure cautelari urgenti ex art. 56 c.p.a. per l'ammissione con riserva del candidato alle successive fasi anche di formazione e di incorporamento e la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati.

Il Presidente del TAR Lazio Sez. I Bis con decreto Cautelare n. 1006/2018 del 22.2.2018 ha rigettato l'istanza cautelare così pronunciando:

“Ritenuto che, nella specie, non emergono puntuali, specifici e concreti elementi di “periculum in mora”, sussumibili nelle previsioni di cui all'art. 56, comma 1, c.p.a., nello “spatium temporis” intercorrente fra la data odierna e quella della prima camera di consiglio del 7 marzo 2018 - utile per consentire il rispetto dei termini a difesa delle controparti, ai sensi dell'art. 55, 5° comma cpa - nella quale la domanda cautelare potrà essere trattata dal

Collegio, nel contraddittorio delle parti;

Ritenuto che la P.A., per finalità di deflazione del contenzioso e di opportunità, potrebbe, comunque, provvedere a riesaminare la fattispecie;

P.Q.M.

rigetta, impregiudicata ogni decisione, anche in sede cautelare, da parte del Collegio.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 7 marzo 2018, ore di rito”.

In esito alla camera di consiglio del 7 marzo 2018, il TAR Lazio Sez. I bis, con ordinanza collegiale n. 2634/2018 dell'8.3.2018 ha richiesto chiarimento all'organo verificatore in merito alla sussumibilità della particolare condizione articolare in contestazione sub LI2 o LI3, al fine di consentire al Collegio di verificare l'attendibilità della valutazione sotto il profilo del rispetto del criterio di analogia prescritto dalla DT 2014 che delinea il profilo sanitario di soggetti idonei al servizio militare.

Il Collegio, inoltre, ha fissato per il prosieguo della trattazione del ricorso in fase cautelare la camera di consiglio del 18.4.2018.

Il Verificatore, quindi, ha chiarito che *“la condizione era allora corrispondente ad una frattura iuxtarticolare con piccoli mezzi di sintesi in situ. Riguardo alla classificazione di tale condizione si deve comunque osservare come la norma di riferimento (...) preveda, alla voce 203, che gli esiti di fratture non intrarticolari o iuxtarticolari con piccoli mezzi di sintesi in situ, senza segni di intolleranza e non limitanti la funzione vadano ascritti al coefficiente Li 2, che comporta un giudizio di idoneità (...) e come pertanto già all'atto della selezione - (in assenza di deficit funzionali o segni d'intolleranza) - al ricorrente poteva essere attribuito un coefficiente Li 2, con conseguente giudizio di idoneità”.*

In conseguenza, in esito alla camera di consiglio del 18.4.2018 il TAR Lazio Sez. I bis, con ordinanza collegiale n. 4412 del 20.4.2018 ha così disposto:

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'esito favorevole della verifica disposta nei confronti della parte ricorrente;

Considerato che con i motivi aggiunti sono stati evocati in giudizio solo alcuni dei controinteressati e che deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria sopraindicata, autorizzando sin d'ora la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione di un sunto del gravame (con le relative conclusioni), degli estremi del presente provvedimento, nonché dell'indicazione nominativa dei soggetti inseriti nella graduatoria di merito del concorso in contestazione; tali incombenzi dovranno essere eseguiti, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento del prescritto adempimento entro il termine perentorio di ulteriori giorni 3 dal primo adempimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone gli incombenzi nei sensi e nei termini di cui in motivazione;

Fissa per il prosieguo della trattazione la C.C. del 30.5.2018”.

TANTO PREMESSO SI AVVISA CHE

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima bis del TAR Lazio del 20.4.2018 n. 4412, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Messina 9.5.2018

(Avv. Antonio Sottile)

(Avv. Alessio Papa)